

DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE A PAGAMENTO RESE DALLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ, EVENTI, MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DI CARATTERE PRIVATO PROMOSSE DA SOGGETTI TERZI.

Articolo 1 - Oggetto

1. La presente disciplina le prestazioni a pagamento rese dal Corpo di Polizia Locale su richiesta di terzi (soggetti pubblici e privati) o quando si rendano necessari a seguito dello svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che soggetti privati intendono svolgere in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e per le quali è richiesta la presenza di personale di polizia locale in quanto incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017 n. 96;
2. L'attività di polizia locale si manifesta esclusivamente con riguardo alla presenza di personale in relazione ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico finalizzati alla sicurezza della circolazione e fluidità della stessa in occasione degli eventi previsti dal Regolamento.
3. Si intendono luoghi aperti al pubblico quelli ai quali è consentito l'accesso secondo le regole fissate dal soggetto proprietario, gestore, concessionario, o comunque avente la disponibilità del bene.

Art. 2 - Attività soggette alla presente disciplina

Sono soggette alla presente Disciplina le attività e iniziative organizzate da privati, prive di interesse pubblico, ivi comprese le manifestazioni organizzate da soggetti privati o di natura privata, anche destinatari di contributi specifici, patrocini o di altre forme di riconoscimento dell'evento.

1. I servizi di Polizia Stradale che rivestono carattere prevalentemente privato, quando non sussistono i requisiti di necessità ed urgenza in caso di pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata, vengono effettuati a pagamento su richiesta da parte di privati, nei casi e con le modalità di seguito indicate e con l'applicazione delle tariffe previste nell'allegata Tabella (Allegato B). Dette tariffe saranno aggiornate con deliberazione di Giunta Comunale, contestualmente alla variazione del costo del lavoro straordinario del personale.

I seguenti servizi di carattere privato possono essere effettuati sulle aree soggette alla disciplina del Codice della Strada a richiesta sia di Enti che di persone fisiche, previo pagamento:

a) servizi diretti a disciplinare il traffico:

- in caso di iniziative commerciali, industriali, culturali o sportive di carattere privato che comportino particolare affluenza di veicoli;

- in caso di richieste di privati, singoli o associati, in occasione di manifestazioni commerciali, sportive, culturali di qualunque natura o in occasione di lavori che richiedono modifiche anche temporanee alla viabilità, quali operazioni di trasloco e/o di ristrutturazione di immobili;

b) servizi di scorta di sicurezza e/o in occasione di manifestazioni e gare sportive;

c) servizi resi in occasione di manifestazioni o riprese cinematografiche;

d) servizi per trasporti eccezionali;

e) ulteriori servizi per i quali, a seguito delle valutazioni del Comandante della Polizia Locale, si renda necessaria la presenza del personale della polizia locale;

Le manifestazioni sportive motoristiche che si svolgono sul territorio comunale, sia che chiedano la presenza della Polizia Locale, sia che non lo richiedano, dovranno rispettare i seguenti criteri:

- I. non sono autorizzabili le manifestazioni motoristiche competitive (comprese le prove di regolarità) con percorsi che attraversano i centri dei centri abitati; sono ammissibili quelle che passano su strade che, pur essendo ricomprese nei centri abitati, non interessano la viabilità principale dei medesimi;

- II. non sono autorizzabili le manifestazioni motoristiche competitive (comprese le prove di regolarità) con percorsi che passano in adiacenza o nei pressi di strutture di accoglienza come ospedali, case di riposo, case religiose, scuole, ecc.
- III. per le manifestazioni autorizzate il tempo di chiusura delle strade non può superare le due ore consecutive e per non più di 4 volte nell'arco del medesimo giorno, con un intervallo minimo tra una chiusura e l'altra di 30 minuti;
- IV. per le manifestazioni autorizzate l'inizio delle prove non potrà avvenire prima delle ore 8.00 e non potrà terminare oltre le ore 20.00;
- V. le manifestazioni autorizzate non dovranno interferire con i passaggi di linea dei mezzi dei trasporti pubblici locali;
- VI. nell'arco di un anno è autorizzabile un solo evento;
le manifestazioni autorizzate non devono interferire con altre manifestazioni anche di genere diverso che si svolgono nello stesso giorno;
- VII. le manifestazioni saranno autorizzate seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda; le domande dovranno essere presentate almeno sei mesi prima della data della manifestazione/evento;
- VIII. Le prestazioni relative agli eventi ulteriori rispetto a quelli programmati potranno essere rese, subordinatamente alla realizzazione di questi ultimi, soltanto qualora sia possibile destinare all'evento, per tutta la sua durata, adeguato personale di polizia locale.

Le manifestazioni ciclistiche, podistiche, turistiche, i cortei storici sono autorizzabili direttamente dagli uffici competenti, che dovranno comunque darne preventiva informazione alla Giunta Comunale.

2. Lo scopo di lucro, eventualmente collegato all'evento, costituisce presunzione relativa dell'assenza di interesse pubblico dell'evento stesso. Si intendono aventi scopo lucrativo, a prescindere dal soggetto organizzatore, gli eventi che sono caratterizzati dalla richiesta di biglietto a pagamento o contributo per l'accesso, ovvero da eventuali sponsorizzazioni commerciali ottenute, ovvero dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3.

Art. 3 – Prestazioni escluse

1) Sono escluse:

- a) le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali così come definiti dall'art. 2 C.C.N.L. 19.9.2002 Regioni – Enti Locali;
- b) le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983 già disciplinati da apposita normativa;
- c) le prestazioni che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative o comprese tra i servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- d) le prestazioni del personale di Polizia Locale al fine di rinforzare altri Comandi e svolti conformemente alla disciplina di cui alla Legge 7 marzo 1986 n. 65 e alla L.R. 29 dicembre 2009 n. 41, nonché quelli svolti nell'ambito di servizi istituzionali previsti da leggi e regolamenti;
- e) le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale;
- f) le manifestazioni promosse da gruppi politici, organizzazioni sindacali o di categoria;
- g) le feste patronali, manifestazioni religiose, cerimonie funebri;
- h) **altri eventi non compresi nei precedenti, che concorrono alla realizzazione di un interesse pubblico generale riconosciuto espressamente dall'Amministrazione Comunale** anche negli atti di programmazione o con atto specifico, in materia culturale, sociale e sportiva. Il patrocinio non si parifica negli effetti al suddetto riconoscimento.

Art. 4 – Domanda del richiedente

I soggetti promotori di manifestazioni e/o attività per cui necessitano prestazioni di servizio da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale soggette a pagamento, sono tenuti ad inoltrare la domanda all'Amministrazione Comunale, almeno 60 giorni prima della manifestazione/evento per il quale è richiesta la prestazione.

La domanda è da presentarsi tramite PEC e tutte le comunicazioni saranno effettuate con le medesime modalità.

Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello (Allegato C), dovrà essere specificato:

- a) il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;
- b) la data e la durata della manifestazione/evento (ora di inizio e fine);
- c) le generalità del richiedente complete con Codice fiscale o Partita Iva;
- d) le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia Locale;
- e) la località e/o il percorso stradale interessato dalla manifestazione/evento;
- f) impegno a costituire le garanzie richieste dall'ente;
- g) ulteriori indicazioni generali dei servizi necessari;
- h) indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare tutte le comunicazioni concernenti la domanda.

Art. 5 – Servizi disposti d'ufficio

Anche in assenza di una specifica richiesta, qualora l'evento rientri tra quelli oggetto della presente disciplina, l'Ufficio competente all'istruttoria ne dà comunicazione al Comando polizia locale per le valutazioni di competenza relative alla circolazione stradale in occasione dell'evento, la disposizione dei servizi di regolazione del traffico e sicurezza della circolazione che si rendano necessari, e la quantificazione del relativo importo dovuto dall'organizzatore, il cui pagamento verrà richiesto tramite apposita comunicazione e dovrà essere corrisposto secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 della presente Disciplina.

Art.6 – Istruttoria della domanda

Ricevuta la domanda da parte dell'organizzatore, ovvero la comunicazione di cui all'art. 5 il Comandante del Corpo di Polizia Locale valuta l'ammissione della richiesta, i servizi necessari per assicurare l'idoneo svolgimento della manifestazione/evento, e in caso di ammissibilità ne quantifica i costi e ne dà comunicazione al richiedente.

Il Comandante può altresì motivatamente rigettare la domanda o chiedere integrazioni o chiarimenti sulla stessa, da fornirsi entro e non oltre i successivi 10 giorni lavorativi. Il mancato riscontro alla richiesta di integrazioni o chiarimenti equivale, senza la necessità di ulteriore comunicazione da parte del Comune, a rinuncia della domanda.

Il Comandante, valutate le caratteristiche della manifestazione o dell'attività privata e il suo impatto sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione, determinerà in via presuntiva il numero necessario di operatori, la loro qualifica, gli orari di impiego e i mezzi con i quali il servizio andrà svolto, e ne darà comunicazione al richiedente e/o agli organizzatori, quantificandone il relativo importo e richiedendone il pagamento da effettuarsi entro il decimo giorno precedente la manifestazione.

La mancata corresponsione dell'importo dovuto nei termini indicati dal presente articolo comporterà l'avvio delle procedure per la riscossione coattiva delle somme.

Art. 7 – Oneri finanziari a carico del richiedente e modalità di versamento

Sono posti a carico del privato richiedente i costi relativi ai servizio di organizzazione e regolazione del traffico relativi all'orario ordinario e alle ore aggiuntive di lavoro straordinario per il personale della polizia locale, finalizzate alla sicurezza stradale in occasione dell'evento fino alla completa conclusione del servizio di sicurezza stradale.

I corrispettivi per le prestazioni rese a terzi sono stabiliti nell'allegata tabella (Allegato B); essi compensano le prestazioni effettuate dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, compresi gli oneri a carico dell'Ente, nonché l'uso ed il deterioramento di mezzi ed attrezzature di proprietà dell'Ente e le spese organizzative per l'espletamento del servizio.

Le somme quantificate dovranno essere versate anticipatamente, entro il termine perentorio di 10 giorni precedenti la manifestazione/evento, con le seguenti modalità:

- Pagamento con PAGOPA utilizzando l'avviso allegato alla richiesta di pagamento;
- Versamento diretto presso Banco BPM S.p.a. – Tesoreria – filiale di Domegliara – Via Valpolicella (esibendo la lettera), specificando nella causale “Contributo per prestazione di servizi prestati dal Corpo della Polizia Locale in occasione ... (specificare la data e la manifestazione/evento) ...”.

A prestazione eseguita, il Comandante, sulla base dell'effettivo numero di ore di servizio effettuate, provvede alla quantificazione definitiva della somma dovuta, al fine di richiedere l'integrazione dell'importo versato o per disporre la restituzione della differenza non dovuta.

L'eventuale integrazione dell'importo deve essere effettuata dagli interessati entro 10 giorni dalla manifestazione/evento. Per la riscossione delle somme dovute si applicano le norme previste dal Testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato R.D. 14.04.1910, n. 639.

Nel caso in cui per cause di forza maggiore o per altre particolari circostanze da valutare da parte del Comandante della Polizia Locale, il servizio già iniziato non possa essere portato a termine, la somma quantificata in precedenza verrà limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

Art. 8 – Criteri di impiego del personale

L'impiego del personale è ordinato secondo i seguenti criteri:

- a) salvo particolari esigenze, i servizi a favore di privati vengono svolti normalmente fuori dall'orario di servizio, con prestazione di lavoro straordinario, nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego;
- b) il lavoro straordinario prestato dal personale della Polizia Locale è remunerato nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL Regioni-Autonomie Locali.
- c) tutte le prestazioni dovranno essere comandate nel rispetto della tutela psico-fisica del lavoratore e di ogni caso non potranno superare (tra servizio ordinario e prestazione in extrafunzionalità) le 10 ore giornaliere;
- d) le risorse impiegate per il pagamento delle ore di straordinario prestate dagli operatori di Polizia Locale non verranno conteggiate nel monte ore straordinario dei dipendenti dell'Ente.

Art. 9 - Rinvio

Per quanto riguarda il sopralluogo delle aree al termine della manifestazione, ai fini dell'accertamento della situazione conseguente allo svolgimento dell'evento nonché delle eventuali responsabilità a carico del richiedente, si rinvia alle norme di legge e dei regolamenti applicabili in materia.

Art. 10 - Abrogazioni

La presente Disciplina delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla polizia locale in occasione dello svolgimento di attività, eventi, manifestazioni ed iniziative di carattere privato promosse da soggetti terzi sostituisce la precedente approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 25/11/2019.